

# Aiuto al ritorno : importanza primaria

Autor(en): **Haldi, Nelly**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Actio : una rivista per la Svizzera italiana**

Band (Jahr): **96 (1987)**

Heft 6-7

PDF erstellt am: **20.09.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-972709>

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

## RIFUGIATI

Nelly Haldi

**«Actio»:** *Fra le novità introdotte dalla nuova legge, colpisce il fatto che, mentre finora il candidato all'asilo veniva interrogato una sola volta sui motivi della sua richiesta, d'ora in poi dovrà in molti casi presentarsi una prima volta a un'audizione a livello cantonale, poi una seconda volta a un'altra a livello federale. La legge prevede che entrambe le audizioni si svolgano in presenza del rappresentante di un ente assistenziale, se possibile la stessa persona per ambedue le interrogazioni. Questa situazione richiede un maggiore impegno organizzativo da parte degli enti assistenziali. In che modo vi si può far fronte?*

**Kurt Sutter:** Dato che l'Assemblea federale ha decretato che in futuro le audizioni dovranno svolgersi nei 26 Cantoni, gli enti assistenziali devono in primo luogo intendersi sulla ripartizione dei propri rappresentanti; l'attribuzione potrebbe avvenire in funzione della situazione geografica o della conoscenza del Paese d'origine dei richiedenti. In seguito dovrà essere risolto il problema della coordinazione delle audizioni: di per sé l'Ufficio centrale svizzero di aiuto ai rifugiati si è assunto questo compito, tuttavia non dispone di un'infrastruttura sufficiente in ogni Cantone, ed è dunque probabile che la responsabilità della coordinazione sarà trasmessa in alcune regioni della Svizzera ad uno degli enti assistenziali. Da non dimenticare infine che in tutto questo va ancora inserita la collaborazione con la Polizia cantonale degli stranieri.

Si prevede che in circa il 70 % dei casi verrà effettuata una seconda audizione da parte di un funzionario federale. Ciò significa complessivamente più di 200 audizioni ogni settimana. In via di principio ho buone speranze di trovare un sufficiente numero di persone adatte a questo compito. Ma potremo cercarle soltanto quando saranno noti la ripartizione degli enti assistenziali nei Cantoni e il lavoro che dovranno svolgere.

Per gli enti assistenziali sarebbe stato più semplice se le audizioni si fossero svolte nei quattro centri di registrazione di Ginevra, Basilea, Chiasso, in

Ripercussioni relative al nuovo diritto d'asilo

# Aiuto al ritorno: importanza primaria

**Il nuovo diritto d'asilo, che entrerà in vigore il prossimo 1° ottobre, porterà modifiche che interesseranno anche gli enti assistenziali. Actio ne ha parlato con Kurt Sutter, responsabile del settore rifugiati presso Croce Rossa Svizzera.**

quello della Svizzera orientale, effettuate da funzionari della Confederazione; il lavoro non verrebbe quindi più svolto dai 26 Cantoni ed eventualmente ci sarebbe una sola audizione invece di due. Ma si tratta di una soluzione poco compatibile con la legge. In alcuni Cantoni tuttavia può darsi che l'audizione sarà svolta da funzionari federali, ma anche questo è incerto.

**Riuscirete a risolvere tutti questi problemi entro il 1° ottobre?**

Probabilmente no. Ma conto sul fatto che alcuni parti della nuova legge sull'asilo entreranno in vigore solo il 1° gennaio 1988. D'altronde ci sono anche altri problemi. La Confederazione deve allestire i centri di registrazione, mentre i Cantoni devono formare le persone chiamate ad interrogare.

**In futuro tutti i Cantoni dovranno accogliere candidati all'asilo. Se non lo faranno volontariamente, il Consiglio federale stabilirà con un'ordinanza i criteri di ripartizione per i richiedenti. E' probabile che, oltre alle sezioni Croce Rossa che già si occupano di assistenza ai rifugiati, anche altre sezioni**

**dovranno assumere questo compito. In questo contesto si potrà contare sull'aiuto del Segretariato centrale?**

In genere è compito delle sezioni intervenire, se necessario, a favore dei candidati all'asilo. Volendo, il Segretariato centrale offre un aiuto iniziale oppure si assume anche la direzione di infrastrutture destinate all'assistenza, come lo ha fatto recentemente nei Cantoni Uri e Nidwaldo. Ciò facendo, non diamo più la priorità all'allestimento di centri che possono accogliere da 40 a 100 richiedenti. Nel canton Nidwaldo dall'inizio di maggio ci basiamo su un nuovo concetto: gli alloggi dei candidati all'asilo sono decentralizzati e i richiedenti si presentano ad un ufficio centrale di consulenza. In tal modo la loro presenza non è più tanto concentrata, e così, speriamo, dovrebbero essere meglio accettati dalla popolazione. Con i nuovi criteri di ripartizione, in vari Comuni sono infatti già apparse reazioni di rigetto.

Comunque, offrire un alloggio e assistere i candidati all'asilo è senza dubbio un compito umanitario che dovrà essere affrontato dalle sezioni. E' tuttavia sempre più evidente il

fatto che Confederazione, Cantoni, Comuni ed enti assistenziali dovranno collaborare per ridurre al minimo i pregiudizi che esistono fra la popolazione e i candidati all'asilo.

**Ha già un'idea di come dovrebbe essere raggiunto questo obiettivo?**

No, questo problema deve ancora essere studiato a fondo.

**In caso di improvvisa e importante affluenza di candidati all'asilo, il Consiglio federale potrà decidere a favore di un nuovo dispositivo per collocare i richiedenti in grandi centri di raccolta al confine. Conformemente al messaggio concernente la seconda revisione della legge sull'asilo, il compito di allestire e gestire tali centri incomberà ai Cantoni e agli enti assistenziali. La CRS è pronta ad assumere questo compito?**

Il problema viene attualmente studiato dal gruppo di lavoro dei centri di raccolta al confine della Confederazione, nel quale è rappresentata anche la CRS. Questo gruppo si basa sul presupposto secondo cui in situazioni straordinarie in tempi di servizio attivo la responsabilità ricade sui Cantoni. Dobbiamo aspettare e vedere come reagiscono i Cantoni, e in che misura si rivolgeranno a noi. Una cosa è certa: la Centrale del materiale della CRS a Wabern, le sezioni CRS e anche le sezioni dei Samaritani hanno una grande quantità di materiale che può essere messo a disposizione in qualunque momento. Da parte delle sezioni ci si attende eventualmente anche un appoggio personale. La soluzione di tutto questo problema è però ancora in fase di pianificazione.

**In base al nuovo diritto d'asilo, le autorità cantonali possono emanare divieti generali di lavoro per i richiedenti solo per i primi tre mesi dopo la presentazione della domanda di asilo. In quale**

## TAPPE OBBLIGATORIE PER UN CANDIDATO ALL'ASILO

Tranne in casi straordinari, un candidato all'asilo può entrare in Svizzera solamente attraverso uno dei 25 posti di confine (uffici doganali stradali, stazioni ferroviarie, aeroporti) e questo solamente se viene direttamente dal suo paese d'origine, oppure se giunge a un nostro posto di confine dopo un rapido transito attraverso altri paesi. Dal posto di frontiera egli passa a uno dei quattro centri di registrazione; (Ginevra, Chiasso, Basilea, Svizzera orientale) dove viene identificato in base alle foto e alle impronte digitali e dove si controlla se esistono relazioni di parentela in Svizzera. Al più tardi dopo sei giorni viene trasferito secondo un criterio di ripartizione a un determinato Cantone, per cui tuttavia viene tenuto conto di eventuali legami di parentela. Nel Cantone viene interrogato da un funzionario cantonale sui motivi della sua fuga. Questa seconda fase della procedura dovrebbe durare all'incirca tre mesi. Se il verbale dell'audizione cantonale risulta abbastanza chiaro, le autorità federali possono prendere una decisione in base agli atti, altrimenti l'audizione dovrà essere ripetuta, questa volta in presenza di un funzionario federale. Al massimo dopo circa otto mesi, la procedura dovrebbe essere definitivamente conclusa. Se la domanda viene respinta, la Confederazione può eventualmente provvedere a una detenzione in attesa dell'allontanamento. Se per il momento l'allontanamento non è possibile o se non può essere preteso, il candidato all'asilo respinto passa allo stato di «ammissione provvisoria». Se invece deve partire, egli può usufruire dei servizi di un apposito centro di consulenza per l'aiuto al ritorno e per un nuovo inizio in un altro paese.

**misura si ripercuote questo cambiamento sull'assistenza ai candidati all'asilo prestata dalla CRS?**

Questo cambiamento favorisce il concetto di assistenza proprio degli enti assistenziali. Il nostro obiettivo è di dare uno stimolo affinché il candidato all'asilo acquisti il più rapidamente possibile una certa autonomia. L'esperienza ci mostra che un periodo di tre mesi è sufficiente per una prima integrazione e che il richiedente è generalmente in grado di lavorare. Ciò lo distrae dal senso di insicurezza che prova e gli permette spesso di risparmiare un po' di denaro che gli potrà servire anche se dovrà di nuovo lasciare la Svizzera dopo qualche tempo.

**Ma si potrebbe osservare che in tal modo uno degli obiettivi della seconda revisione della legge sull'asilo, ossia il fatto di rendere la Svizzera meno attraente come terra d'asilo, verrebbe aggirato.**

Si tratta di stabilire se è lecito rendere la Svizzera poco attraente semplicemente maltrattando i candidati all'asilo che si trovano già da noi. L'innattività può avere gravi conseguenze psichiche e fisiche ed è difficilmente sopportabile. Si può riuscire a rendere la Svizzera meno attraente facendo in modo che la decisione su una domanda d'asilo venga presa il più rapidamente possibile dopo un'attenta valutazione, e non facendo subire vessazioni a quei candidati che soggiornano già sul nostro territorio.

**La nuova legge sull'asilo confronta gli enti assistenziali a problemi che a quanto pare non sono ancora stati tutti risolti. Ma ci sono anche lati positivi: la presenza dei rappresentanti degli enti assistenziali alle audizioni sarà d'ora in poi indennizzata, e la Confederazione potrà finanziare centri di consulenza per i candidati all'asilo che lasciano il paese.**

I costi per il lavoro svolto dai rappresentanti degli enti assistenziali presenti alle audizioni sono già finora stati assunti dalla Confederazione, ma non si basavano su un vero e proprio fondamento giuridico. Adesso che i costi aumenteranno, è anche giusto che la

loro regolamentazione venga ancorata dalla legge.

Quel che c'è di veramente nuovo è la possibilità che la Confederazione assuma i costi derivanti dall'applicazione di quelle misure che assicurano una partenza dignitosa per chi deve lasciare il paese e possa vivere in modo decente altrove. Da parte nostra approviamo l'intento della Confederazione di costituire un gruppo speciale per la strategia da seguire, composto dal delegato ai rifugiati e da rappresentanti del Dipartimento dell'economia pubblica, del Dipartimento degli Esteri e degli stessi enti assistenziali. Il gruppo dovrebbe esaminare il fenomeno della migrazione e i problemi annessi, specie la lotta alle sue

**CARATTERISTICHE DELL'AUTO AI RIFUGIATI PRESTATO DA CRS**

*Il lavoro svolto da CRS a favore dei rifugiati si distingue da quello di altri enti assistenziali nei seguenti tre punti:*

- Per CRS il rappresentante dell'ente assistenziale presente alle audizioni non ha la funzione vera e propria di un avvocato difensore. Egli quindi presenta a nome proprio un ricorso solamente se convinto che sussista un'evidente e grave infrazione dei principi relativi allo stato di diritto (e nel contempo di quelli umanitari). Negli altri casi la CRS offre, su richiesta degli stessi candidati all'asilo, un'assistenza giuridica.
- Solamente la CRS e la sezione CRS di Ginevra dispongono di centri di consulenza per l'aiuto al ritorno di candidati la cui domanda è stata respinta.
- Il principio di neutralità di CRS si estende anche all'aiuto ai rifugiati CRS. Ed è per questo che la CRS non partecipa in nessun caso a dibattiti pubblici che hanno per tema la politica d'asilo, ma regola le eventuali divergenze in un incontro diretto con le autorità competenti.

cietà nazionali della Croce Rossa, cosicché il candidato la cui domanda è stata respinta, dopo essere rientrato in patria o in un altro paese possa essere


tiva alle domande d'asilo è diventato il problema dell'esecuzione dell'allontanamento.

**Il Segretariato centrale della CRS si occupa pertanto da ben un anno e mezzo di un centro di consulenza per il ritorno, centro che si trova a Losanna e anche la sezione di Ginevra da un anno sta operando in questo senso. Esiste perciò già una prima esperienza in questo campo. Come si presenta?**

A Losanna per ora sono state sbrigate già circa 350 pratiche. Si tratta perciò di un bisogno che esiste veramente, lo vediamo anche a Ginevra. Questo lavoro di accompagnamento di consulenza a favore dei candidati respinti viene del resto approvato anche dalle autorità. Secondo noi, ogni richiedente respinto e che quindi lascia il paese deve potersi rivolgere a un ufficio di consulenza di questo tipo. Bisogna però fare una netta distinzione fra l'assistenza giuridica per i candidati all'asilo che intendono restare in Svizzera e l'assistenza a favore di chi invece deve andarsene, altrimenti il rischio di manipolazioni si fa troppo grande. La decisione se e a partire da quale momento vada preparata la partenza dalla Svizzera, lo decide esclusivamente il candidato all'asilo respinto.

**In futuro i centri di consulenza verranno finanziati dalla Confederazione?**

Come progetto sperimentale, il centro di Losanna per ora ha ricevuto 50 000 franchi dalla Confederazione e 170 000 franchi sono invece stati messi a disposizione dalla CRS. E' previsto che il nuovo diritto d'asilo entri in vigore con effetto  
(Continua a pagina 17)



**Chi può restare? Chi deve partire? I candidati all'asilo hanno comunque bisogno, nel corso delle trattative, di aiuto e di assistenza.**

cause e l'aiuto a favore della reintegrazione.

E qui la CRS deve assumere un altro nuovo compito, quello cioè di tentare di sviluppare collegamenti attraverso le So-

aiutato sul posto. Ma tutto quanto riguarda l'aiuto al ritorno non è stato per niente regolato. Ci si occupa di quest'aspetto solamente da quando il problema della procedura rela-